



ATTO N. 461

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

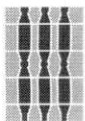
*dei Consiglieri MANCINI, PASTORELLI, RONDINI, NICCHI, CARISSIMI,
PEPPUCCI e FIORONI*

***“SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA E DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE FORZE DELL'ORDINE”***

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 17/09/2020

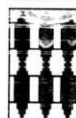
Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 18/09/2020



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

PDL u. H 61

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0006073 del 17/09/2020
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 6/9/2/5

Proposta di legge regionale

“Sostegno alle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine”

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove la funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria.

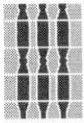
Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale sostiene le associazioni di cui al comma 2 per:

- a) lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;
- b) iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra;
- c) lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
- e) la manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale;
- f) iniziative di tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;
- g) iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
- h) iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.

2. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l’elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria, definendone, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d'iscrizione.

3. La Giunta regionale predispone appositi bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1. La partecipazione ai bandi è riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le priorità di intervento, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i criteri di accesso ai contributi regionali.

5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse opere o interventi.

Art. 3

(Norma finanziaria)

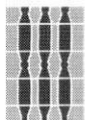
1. Per l'anno 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 20.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", del bilancio regionale 2020-2022.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si intendono sostenere le associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, che sono quelle di riconoscere e promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa e di promuovere la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge che riguarda, in particolare, le seguenti attività:

- lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;
- iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra;
- lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
- la manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale;
- iniziative di tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;
- iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
- iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.

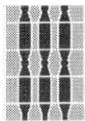
Il medesimo articolo istituisce l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria.

L'articolo 3 è relativo alla norma finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 1, che definisce le finalità della legge regionale, contiene una norma di principio ed è pertanto neutrale da un punto di vista finanziario.

L'articolo 2, comma 1, dettaglia le attività e le iniziative che possono essere oggetto di contributo da parte della Regione. Le associazioni che beneficiano dei finanziamenti devono essere inserite nell'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, istituito dall'articolo 2, comma 2. Con il comma 3 si prevede che la Regione predisponga appositi bandi per finanziare le iniziative e gli interventi delle associazioni inserite nell'Elenco regionale e alle rispettive diramazioni territoriali. L'attuazione di tali disposizioni genera quindi oneri finanziari a carico della Regione, la cui quantificazione ammonta a € 20.000,00 per l'anno 2020. Trattandosi di spese non



Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere

Valerio Mancini

obbligatorie, per gli anni successivi al 2020, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della legge è demandata alla legge annuale di bilancio.

L'articolo 3, dedicato alla norma finanziaria, stabilisce, oltre a quanto appena descritto, che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge regionale sono iscritti alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione.

I Consiglieri regionali

VALERIO MANCINI

PASTORELLI STEFANO

EUGENIO BONDINI

DANIELE NICOLI

DANIELE CARISSIMI

FRANCESCA PEGARELLI

PAOLO FRONZONI